

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 marzo 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1951, n. 1777.Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare
una donazione Pag. 1198DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1951, n. 1778.Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Numana
(Ancona) Pag. 1198

1952

LEGGE 11 marzo 1952, n. 153.

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione
e la repressione del delitto di genocidio, approvata dal-
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite Pag. 1198DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 154.Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della
parrocchia della Beata Maria Vergine Regina della Pace,
in rione San Leo del comune di Reggio Calabria. Pag. 1200DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 155.Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa
di Sant'Antonio di Padova, in frazione Rizzi del comune
di Udine Pag. 1200DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 156.Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Ausi-
liatrice », con sede nel comune di Guasila (Cagliari). Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1951.

Sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento per la
navigazione aerea Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato
della Società per azioni S.I.C.A. - Fabbrica Carboni Attivi,
con sede in Milano Pag. 1209

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello
Pisano Genovese e della zona circostante, siti nell'ambito
del comune di Lerici Pag. 1209PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modifi-
cazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per
taluni filati Pag. 1209Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripri-
stino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie
per la distillazione del vino Pag. 1209

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Al-
fio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1950 Pag. 1210Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calasci-
betta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1950 Pag. 1210Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci San-
t'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del
bilancio 1950 Pag. 1210Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel
di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bi-
lancio 1950 Pag. 1210Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mira-
bella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione
del bilancio 1950 Pag. 1210Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
. Pag. 1210

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Pag. 1210

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Ferrara riguardante l'angolo tra via Cittadella e corso Porta Po

Pag. 1210

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli

Pag. 1210

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Sostituzione di due componenti e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massa

Pag. 1211

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1948

Pag. 1210

Prefettura di Lecce: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

Pag. 1211

Prefettura di Pescara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara . . .

Pag. 1212

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 27 MARZO 1952:

Ministero delle finanze Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Udine.

(2756)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di L'Aquila.

(2757)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Rieti.

(2758)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1951, n. 1777.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1777. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000 nominali in obbligazioni al 7 % della Società « Zedapa », di Padova — emissione 1949 — disposta in suo favore dal dott. Alfredo Zuccari, con atto pubblico amministrativo in data 2 maggio 1951, per l'istituzione di una borsa di studio da denominarsi « Borsa di studio Gabriella Zuccari » e da conferirsi, annualmente, a studiosi di zoologia, anatomia comparata, fisiologia ed embriologia, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1951, n. 1778.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Numana (Ancona).

N. 1778. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede nel comune di Numana (Ancona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 106. — FRASCA

LEGGE 11 marzo 1952, n. 153.

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.

Art. 2.

La Convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'art. 5 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA —
ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Les Parties contractantes,

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

Convaincues que, pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire;

Convienent de ce qui suit:

Article premier.

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II.

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

- a) Meurtre de membres du groupe;
- b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III.

Seront punis les actes suivants:

- a) le génocide;
- b) l'entente en vue de commettre le génocide;
- c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;
- d) la tentative de génocide;
- e) la complicité dans le génocide.

Article IV.

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V.

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI.

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII.

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII.

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article IX.

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une Partie au différend.

Article X.

La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI.

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

A partir du 1^{er} janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XII.

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII.

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux non membres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV.

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncés six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article XV.

Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI.

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI:

- a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article XI;
- b) Les notifications reçues en application de l'article XII;
- c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XIII;
- d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV;
- e) L'abrogation de la Convention, en application de l'article XV;
- f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.

Article XVIII.

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI.

Article XIX.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 154.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina della Pace, in rione San Leo del comune di Reggio Calabria.

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 13 giugno 1951, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina della Pace, in rione San Leo del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 155.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio di Padova, in frazione Rizzi del comune di Udine.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio di Padova, in frazione Rizzi del comune di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 156.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice », con sede nel comune di Guasila (Cagliari).

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Ausiliatrice », con sede nel comune di Guasila (Cagliari) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1951.

Sostituzione degli allegati 1 e 2 al Regolamento per la navigazione aerea.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con il quale è stato approvato il regolamento per la navigazione aerea, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 37 del suddetto regolamento, concernente il manifesto di carico e la dichiarazione per la dogana e relativi allegati 1 e 2 al regolamento stesso;

Visto l'allegato 9 alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

Considerata la necessità di modificare i modelli del manifesto di carico e delle dichiarazioni per la dogana, e di adottare i documenti previsti, per la facilitazione del trasporto aereo, dalle norme del predetto allegato 9;

Visto l'art. 288-bis del sopracitato regolamento per la navigazione aerea con il quale il Ministro per l'aeronautica può, con proprio decreto, modificare la struttura ed il testo degli allegati al regolamento stesso;

Decreta:

Gli allegati 1 e 2 al regolamento per la navigazione aerea, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, sono sostituiti con quelli annessi al presente decreto che assumono la numerazione 1, 2, 2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 2-e, 2-f.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1951

Registro Difesa-Aeronautica n. 9, foglio n. 46. — RAPISARDA

ALLEGATO 1
Dichiarazione generale (*)

(Recto, metà superiore)
DICHIARAZIONE GENERALE
(USCITA - ENTRATA)

Proprietario o esercente
Aeromobile Servizio N. Data
(Marche di immatricolazione e nazionalità)
Luogo di provenienza Per ingresso in
(Località e paese) (Località e paese)

ITINERARIO DELL'AEROMOBILE E DICHIARAZIONE DI SANITÀ

Aeroporto	Data di partenza	Aeroporto	Data di partenza
.
.
.
.

Numero dei manifesti annessi { Passeggeri
Carico
Casi di malattia (escluso il male d'aria) sopravvenuti durante il volo a bordo dell'aeromobile.
Notizie sull'ultima disinfestazione o sull'ultimo trattamento sanitario (Processo, luogo, data e ora)
Animali, uccelli, insetti, culture batteriologiche o virus a bordo
Piante, prodotti animali e vegetali allo stato naturale o culture micologiche (se lo Stato lo esige) trovantisi a bordo

Spazio riservato all'Amministrazione	
.
.
.
.
Ora di partenza
Ora di arrivo.

MANIFESTO DI EQUIPAGGIO

Cognome ed iniziale del nome	Funzioni a bordo dell'aeromobile	Nazionalità	Numero e paese di rilascio della licenza, del certificato di membro d'equipaggio o del passaporto
.
.
.
.
.
.
.
.

(*) Formato massimo, margine compreso, mm. 216 x 356 (pollici 8 1/2 x 14 pollici).

(Recto, metà inferiore)

Dichiarazione generale (Seguito)

È necessario fornire i dati richiesti qui sotto ogni volta che liste dei passeggeri o manifesti del carico non sono unite alla presente dichiarazione. Se non vi sono passeggeri o carico a bordo, scrivere la parola « NEANT » sul manifesto ad hoc.

LISTA DEI PASSEGGERI

Cognome ed iniziale del nome	da	a	Spazio riservato al proprietario o all'esercente	Spazio riservato all'Amministrazione
.
.
.

MANIFESTO DEL CARICO

Marche e numeri dei colli	Numero e tipo dei colli	Natura delle merci	da	a	Peso lordo	Spazio riservato al proprietario o all'esercente	Spazio riservato all'Amministrazione
					
					
					

Io dichiaro che la presente dichiarazione generale, tutte le indicazioni e tutte le informazioni che vi figurano nonchè nei manifesti o liste di approvvigionamenti qui unite, sono complete e danno, a mia conoscenza, un rilievo esatto e veridico di tutto ciò che concerne:

l'equipaggio	}	imbarcato a bordo da	}	l'aeromobile di cui sopra
i passeggeri		sbarcati da		
il carico	}	caricati a bordo de		
gli approvvigionamenti		scaricati da		
la posta				

Firma

(Il pilota comandante di bordo o l'agente autorizzato)

ALLEGATO 2-a
Carta d'imbarco o sbarco (*)

(Recto)

C A R T A D ' I M B A R C O O S B A R C O

1. - Cognome e nome	(Stampatello)
2. - Data di nascita	(Giorno)	(Mese) (Anno)
3. - Luogo di nascita		
4. - Sesso	Stato civile: sposato(a) divorziato(a) vedovo(a) celibe (cancellare le parole inutili)	
5. - Nazionalità		
6. - Se vi è stata naturalizzazione	(Luogo)	(Data)
7. - Professione		
8. - Numero e nazionalità del passaporto (o del documento che ne tiene luogo)		
9. - Luogo di emissione		Data
10. - Nome ed età delle persone sotto i 15 anni a carico del titolare o accompagnatore		
11. - Domicilio		
12. - Nome e indirizzo del più prossimo parente o amico nel paese di domicilio		
13. - Nome e indirizzo del più prossimo parente o amico nel paese o luogo di sbarco		
14. - Indirizzo previsto durante il soggiorno		

(*) Formato massimo, margine compreso, mm. 210x350 (pollici 8½ x 14 pollici)

(Verso)

Carta d'imbarco e sbarco (seguito)

15. - Impresa di trasporti aerei.	
16. - Servizio	Data
17. - Luogo { di imbarco { di sbarco	
18. - Durata prevista del soggiorno.	
19. - Scopo del viaggio	
20. - Firme del passeggero	
SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	
Luogo	Data
Autorizzato a soggiornare per la durata di	
Osservazioni	
Firma del funzionario del servizio di immigrazione	
.	

ALLEGATO 2-d
 Certificato internazionale di
 inoculazione e vaccinazione

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI INOCULAZIONE E DI VACCINAZIONE

Questo certificato si presenta sotto la forma di un libretto di 102x152 mm. (pollici 4x6) e contiene le formule seguenti prescritte dalla Convenzione sanitaria internazionale di navigazione aerea del 1933 e 1934:

- Certificato internazionale di inoculazione contro il colera.
- Certificato internazionale di inoculazione contro la febbre gialla.
- Certificato internazionale di immunità contro la febbre gialla.
- Certificato internazionale di inoculazione contro il tifo.
- Certificato internazionale di vaccinazione contro il vaiolo.

Questi certificati pubblicati precedentemente dall'UNRRA, ed attualmente dall'OMS, sono forniti su richiesta alla sede di quest'ultima organizzazione.

ALLEGATO 2-e
 Certificato di membro d'equipaggio (*)

..... Stato di rilascio

CERTIFICATO DI MEMBRO DI EQUIPAGGIO

Numero

Spazio riservato alla fotografia del titolare del certificato	Il (Autorità competente dello Stato di rilascio) certifico che Cognome Nome Domicilio Nato il (Data) a (Luogo di nascita) di nazionalità e iscritto sul registro d come membro di equipaggio d'impresa di trasporti aerei impiegato attualmente da (Impresa di trasporto aereo) in qualità di Firma del titolare
Il titolare ha l'autorizzazione permanente di rientrare in (Stato di rilascio) a presentazione di questo certificato (Posto riservato alla apposizione del timbro dell'Autorità competente)	Valevole unicamente per il servizio a bordo di un aeromobile, come membro d'equipaggio di impresa di trasporto aereo iscritto sui registri d. (Stato di rilascio) Rilasciato a il (Data) (Firma del funzionario che rilascia il certificato)

(*) Formato massimo, margine compreso, mm. 102x152 (pollici 4x6)

FATTURA INTERNAZIONALE DI CARICO

SPEDIZIONIERE (Nome) VENDITORE (Indirizzo)	N.º della fattura Data e luogo						
Venduto a { (Nome) (Indirizzo)	Consegnatario { (Nome) (Indirizzo)	Data di spedizione					
Aeroporto di esportazione		Aeroporto di importazione					
Trasportatore(i) e itinerario							
Indicare ciò che conviene { <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td>acquistato</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>in consegna</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		acquistato	<input type="checkbox"/>	in consegna	<input type="checkbox"/>	Condizioni Ordine N.º	
acquistato	<input type="checkbox"/>						
in consegna	<input type="checkbox"/>						
Il sottoscritto (Proprietario, agente, ecc.) Agente per conto di (Nome dello spedizioniere) dichiara che le merci sotto enumerate, spedite nelle condizioni indicate nella presente fattura sono state prodotte o fabbricate in (Nome del paese)							
Marche e numeri dei colli	Numero e tipo dei colli	Quantità e descrizione delle merci	Peso (indicare l'unità di peso kilogrammi o libbre)			Prezzo di vendita al compratore (indicare FOB, CIF, ecc.)	Valore nei Paesi di origine
			Lordo	Legale	Netto		
..	.						
..							
..							
..							
..							
Dettaglio delle spese, di trasporto e di assicurazione {			Compreso nel <input type="checkbox"/> Non compreso nel <input type="checkbox"/>				prezzo di vendita al compratore
Il sottoscritto certifica che è autorizzato, nella sua qualità sopradetta, a firmare la presente fattura e certifica inoltre: (1) che la presente fattura è in ogni parte esatta e veritiera, (2) che merci simili sono in vendita nel paese di origine e (3-a) che non è stato o non sarà concluso, per ciò che concerne le merci acquistate, fra spedizioniere venditore ed il consegnatario/acquirente alcun accordo o accomodamento sul prezzo di vendita diverso da quello che è indicato nella presente fattura, o (3-b) che nessuna di dette merci spedite in consegna è stata venduta da od in nome dello spedizioniere e (c) del proprietario delle merci a una ditta o persona qualsiasi nel paese di destinazione.							
		 (Firma)	 (Qualità)		
..... (Nome della Ditta)							

(*) Formato massimo, margine compreso, mm. 216x356 (pollici 8½x14 pollici).
 Se tale indicazione è richiesta, i certificati d'origine e di valore richiesti dalle autorità competenti, devono essere indicati a tergo del presente documento.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società per azioni S.I.C.A. - Fabbrica Carboni Attivi, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni S.I.C.A. - Fabbrica Carboni Attivi, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore l'avv. Gino Boeri;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 2450 azioni della Società suddetta, intestate a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania, non esistono più, nella società S.I.C.A., interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni S.I.C.A. - Fabbrica Carboni Attivi, con sede in Milano, e nominato sindacatore l'avv. Gino Boeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: PELLA

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1952

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello Pisano Genovese e della zona circostante, siti nell'ambito del comune di Lerici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 aprile 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, il Castello Pisano Genovese e la zona circostante, siti nell'ambito del comune di Lerici;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Lerici, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il Castello Pisano Genovese e la zona circostante forma un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale;

Decreta:

Il Castello e la circostante zona, siti nel territorio del comune di Lerici, indicati nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Lerici provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° marzo 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia

Estratto-elenco compilato nella seduta del 13 aprile 1949.

(Omissis).

.. la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia, ha deciso alla unanimità, nella seduta del 13 aprile 1949, di vincolare il Castello Pisano Genovese e la zona circostante siti in Lerici, quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, compresi nei mappali numeri 319, 349, 495, 496, 497, 498, 499, 504, 522, 523, 505, 543, 544, 600; a confini nord, Mare Ligure; est, via G. Mazzini ed altre proprietà (in conformità alla planimetria allegata); sud, Mare Ligure; ovest, Mare Ligure.

(Omissis).

(1189)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Si comunica che il giorno 18 marzo 1952 è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno n. 67.

(1400)

Si comunica che il giorno 18 marzo 1952 è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno n. 67.

(1399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Alfio (Catania) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1329)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna) di un mutuo di L. 5.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1319)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania) di un mutuo di L. 2.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1322)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Iudica (Catania) di un mutuo di L. 6.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1323)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania) di un mutuo di L. 4.891.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1325)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di L. 202.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1317)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 393.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1318)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Ferrara riguardante l'angolo tra via Cittadella e corso Porta Po.

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1952, n. 872, è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Ferrara riguardante l'angolo tra via Cittadella e corso Porta Po, vistata in una planimetria in scala 1:200.

Per l'esecuzione di detta variante rimane fermo il termine 23 aprile 1955 fissato dal decreto Ministeriale 23 aprile 1951, n. 974.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 73

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,94	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,92	» Roma	624,93
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,95	» Trieste	624,94
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 27 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	72,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,025
Id. 5 % 1936	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,925
Id. 5 % 1960	96,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,94
1 dollaro canadese	» 627,37

Cambi di compensazione vigenti

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 68 del 21 marzo 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 di pari data, nella contrattazione cambi, la quotazione media del dollaro canadese deve intendersi L. 627,37 anziché L. 627,35.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di due componenti e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 2044.2/7181 del 12 aprile 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massa;

Vista la nota del Prefetto di Massa Carrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Paolo Moreschini, il prof. Francesco Galdi nelle rispettive qualità di componenti ed il dott. Pilade Cappè nella sua qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Paolo Moreschini e del prof. Francesco Galdi sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massa il dott. Salvatore Messina, medico provinciale, ed il prof. Cataldo Cassano, docente di patologia medica.

In sostituzione del dott. Pilade Cappè è nominato segretario della predetta Commissione il dott. Salvatore Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 marzo 1952

p. L'Alto Commissario: BIANCOROSSO

(1171)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 dicembre 1951, n. 20473.2/12670, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Adolfo Camilleri, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Adolfo Camilleri è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena il vice prefetto dott. Mario Vegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° marzo 1952

p. L'Alto Commissario: BIANCOROSSO

(1172)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Coluccia Salvatore, designato per la 3ª condotta di Ugento (frazione Gemini) ha rinunciato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 27 febbraio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Coluccia Salvatore è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Ugento (frazione Gemini) il dott. Preite Antonio fu Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 28 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Pellegrini Pietrangelo designato per la 2ª condotta di Trepuzzi ha rinunciato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 28 febbraio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Pellegrini Pietrangelo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Trepuzzi il dottor Verrienti Carlo fu Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 28 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Coluccia Salvatore di Emanuele designato per la 2ª condotta di Ugento ha rinunciato alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 27 febbraio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Coluccia Salvatore di Emanuele è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Ugento il dott. Tronci Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 28 febbraio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(1093)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 8991 Div. San. del 12 giugno 1950, relativo al bando di concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito delle candidate partecipanti al concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara alla data 30 novembre 1949:

1. Mantovani Iris	punti 61,576 su 100
2. Ferrari Carolina	» 58,018 »
3. Bellagamba Gina	» 57,700 »
4. Dergnavich Elena ved. Cortese	» 57,225 »
5. Margarelli Rosa	» 56,556 »
6. Savini Maria	» 56,218 »
7. D'Orazio Maria Chiara	» 55,968 »
8. Duranti Adalgisa	» 54,312 »
9. De Marco Angela Speranza	» 53,592 »
10. Marrocco Giuseppina	» 52,950 »
11. Sabbieti Wanda	» 52,442 »
12. Cipicchia Angela	» 52,375 »
13. De Lutis Bianca	» 51,906 »
14. Pierini Eli	» 51,631 »
15. Pagliardini Livia	» 51,531 »
16. Radeccchia Maria	» 50,875 »
17. Malfaccini Gabriella	» 49,781 »
18. Ludovici Carmina	» 49,687 »
19. Zambonelli Augusta	» 49,218 »
20. Romagnoli Maria	» 49,087 »
21. Tarquini Igina	» 48,625 »
22. Zerbini Antonietta	» 48,462 »
23. Masi Angelina	» 48,437 »
24. Seghini Maria	» 48,287 »
25. Monciotti Imola Sira	» 48,031 »
26. Spagna Ida	» 47,550 »

27. Zacchi Elisa	punti 47,087 su 100
28. Di Gregorio Maria	» 46,750 »
29. De Laurentis Italia	» 46,656 »
30. Rimondi Delina	» 46,625 »
31. Cangini Agostina	» 45,906 »
32. Di Marco Clementina	» 45,250 »
33. Ciocca Bettina	» 45,175 »
34. Montesi Santa	» 44,712 »
35. Di Giovanni Lucia	» 44,437 »
36. Pecci Clementina	» 44,312 »
37. Japadre Carolina	» 43,950 »
38. Caldi Mariannina	» 43,531 »
39. Mazzitti Veneranda	» 43,500 »
40. De Luca Elisa	» 43,312 »
41. Iacovino Carmela	» 43,275 »
42. Damiani Margherita	» 42,218 »
43. Franceschi Aretta	» 41,625 »
44. Tarriconi Niccolotta	» 41,375 »
45. Di Lodovico Silvia	» 40,500 »
46. Pellicciotti Rina Felora	» 40,312 »
47. Carulli Ofelia Angela	» 39,812 »
48. Pasello Walmen	» 39,587 »
49. Masi Filomena	» 39,500 »
50. Simoni Pierina Elvira	» 38,125 »
51. Cominetti Rosa Maria	» 37,313 »
52. Di Benigno Maria	» 35,937 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 19 febbraio 1952

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 2980 Div. II, del 19 febbraio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di cui al decreto prefettizio n. 8991 del 12 giugno 1950;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

- 1) Mantovani Iris: Pescara;
- 2) Ferrari Carolina: Scafa;
- 3) Dergnavich Elena ved. Cortese: Roccamorice;
- 4) Duranti Adalgisa: Nocciano;
- 5) De Marco Angela Speranza: Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nel Foglio annunci legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 19 febbraio 1952

Il prefetto: BASSI

(1061)